

Allegato D

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 187 COMMA 1 DEL D.LGS. 36/2023 PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE MOSTRA CHIANTI 2024 e 2025.

- CAPITOLATO SPECIALE -

Art. 1 - Oggetto del Concessione

La presente procedura ha ad oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi degli art. 176 e seguenti del D.lgs. n. 36/2023, del servizio di gestione della Mostra del Chianti per gli anni 2024 e 2025.

Art. 2 - Rischio operativo

La controprestazione a favore del Concessionario per la gestione del servizio consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio stesso e gli spazi messi a disposizione per lo scopo, introitando le entrate dalla vendita dei calici, degli spazi per le aziende vitivinicole, dalle sponsorizzazioni, dal parcheggio in base alle tariffe stabilite dall'Amministrazione, oggetto del presente capitolato.

Il servizio di cui trattasi è configurato come concessione, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 36/2023, in quanto sul gestore è interamente trasferito il rischio operativo legato alla gestione del servizio, dal punto di vista della domanda.

Resta pertanto a carico del concessionario ogni rischio associato agli effettivi livelli quantitativi e qualitativi di domanda sia per i servizi per i quali è prevista una tariffa sia per l'attività commerciale.

Per la natura del servizio non si considera configurabile il rischio operativo legato all'offerta.

Poiché l'effettivo trasferimento del rischio operativo di domanda sul concessionario costituisce elemento essenziale della presente concessione, sono nulli patti o condizioni volti a sottrarre il rischio operativo di domanda al concessionario, intendendosi per rischio operativo la circostanza che, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione del servizio, come previsto dal comma 2 del citato art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 3 - Durata della concessione

La concessione avrà durata di 2 anni per gli anni 2024 e 2025.

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023, la durata del contratto di concessione non è prorogabile, fatta salva l'ipotesi che ciò si renda necessario in caso di revisione del contratto per il verificarsi di eventi sopravvenuti e straordinari.

La revisione del contratto di concessione è disciplinata, di seguito nel presente capitolato, in linea con il disposto dell'art. 192, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 4 – Valore economico della concessione

La controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente il servizio, nel complesso delle attività di cui si compone, vedi successivo articolo art.11, applicando all'utenza le tariffe indicate dall'Amministrazione comunale allegata agli atti di gara a farne parte integrante e sostanziale.

E' previsto anche un corrispettivo corriposto dal Comune per il raggiungimento dell'equilibrio economico.

Il valore complessivo della concessione ammonta ad **€ 120.368,76 oltre iva**, se ed in quanto dovuta.

Il valore della presente concessione è calcolato ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 36/2023 ed è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dalla stazione concedente, quale corrispettivo dei servizi oggetto della concessione.

Il quadro economico, da cui si evince il valore complessivo della concessione in oggetto è contenuto nel Piano Economico Finanziario allegato.

La concessione si remunera in parte con le entrate di gestione in parte dalla corresponsione di un corrispettivo da parte della stazione concedente, per il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione.

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA

2024

CONCESSIONE MOSTRA CHIANTI 2024	SPESA	ENTRATA	NOTE
Acquisto calici	€ 4.102,45	€ 11.147,54	(acquisto 3500 bicchieri x € 1,43 – vendita di 3500 bicchieri comprese le tracolle a € 4,00 a bicchiere)
Acquisto tracolle	€ 918,03	€ 0,00	(acquisto 3500 tracolle x € 0,32)
Spesa personale	€ 11.475,40	€ 0,00	(3 persone per 6 ore al giorno x 40 giorni a € 19,10 euro contratto Multiservizi)
Noleggio attrezzature per vendita bicchieri	€ 409,83	€ 4.098,36	Entrata vendita 20 spazi per aziende a € 250,00 a spazio
Sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 12.295,08	Da privati
Comunicazione (stampa materiali, manifesti, programmi, Spettacoli)	€ 16.393,44	€ 0,00	
	€ 18.032,78	€ 0,00	
Degustazioni	€ 655,73	€ 1.639,34	Degustazioni vino (€ 20,00 a persona x 20 persone per 5 sere)
Parcheggio	€ 0,00	€ 4.508,19	costo biglietto € 2,00
"Utile" dell'impresA	€ 8.196,72	€ 0,00	
TOTALE	€ 60.184,38	€ 33.688,51	
CONTRIBUTO COMUNE	€ 26.495,87		

2025

CONCESSIONE MOSTRA CHIANTI 2025	SPESA	ENTRATA	NOTE
Acquisto calici	€ 4.102,45	€ 11.147,54	(acquisto 3500 bicchieri x € 1,43 – vendita di 3500 bicchieri comprese le tracolle a € 4,00 a bicchiere)
Acquisto tracolle	€ 918,03	€ 0,00	(acquisto 3500 tracolle x € 0,32)
Spesa personale	€ 11.475,40	€ 0,00	(3 persone per 6 ore al giorno x 40 giorni a € 19,10 euro contratto Multiservizi)
Noleggio attrezzature per vendita bicchieri	€ 409,83	€ 4.098,36	Entrata vendita 20 spazi per aziende a € 250,00 a spazio
Sponsorizzazioni	€ 0,00	€ 12.295,08	Da privati
Comunicazione (stampa materiali, manifesti, programmi, spettacoli)	€ 16.393,44	€ 0,00	
Degustazioni	€ 655,73	€ 1.639,34	Degustazioni vino (€ 20,00 a persona x 20 persone per 5 sere)
Parcheggio	€ 0,00	€ 4.508,19	costo biglietto € 2,00
"Utile" dell'impresa	€ 8.196,72	€ 0,00	
TOTALE	€ 60.184,38	€ 33.688,51	
CONTRIBUTO COMUNE	€ 26.495,87		

Si dà atto che il valore della concessione è inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lettera a) e che, pertanto, il concessionario sarà individuato mediante affidamento diretto, con invito ad almeno n. 10 operatori economici, di cui all'art. 187 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Trattandosi di servizi ad alta densità di manodopera, l'aggiudicazione avverrà sulla base di un'offerta economicamente vantaggiosa, essendo prevista la corresponsione di un prezzo da parte della stazione appaltante.

Art. 5 – Tariffe

Le tariffe indicate dall'Amministrazione comunale sono allegate agli atti di gara a farne parte integrante e sostanziale.

Art. 6 – Modalità di remunerazione del Concessionario.

Trattandosi di concessione di servizi, la controprestazione a favore del Concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio remunerandosi con le seguenti entrate:

- a) proventi derivanti dalla vendita del biglietto del parcheggio;
- b) proventi derivanti dall'attività di vendita degli spazi delle aziende vitivinicole presenti;
- c) proventi derivanti dall'attività di vendita della presenza presso spazio comune "Convivium" delle aziende vitivinicole non presenti;
- d) proventi derivanti dalla vendita del bicchiere compresa tracolla;
- e) proventi derivanti dall'attività di degustazione vino;
- f) proventi derivanti da attività di ricerca sponsorizzazioni da privati.
- g) corrispettivo da parte del Comune concedente

Per quanto riguarda gli introiti di dei punti da a) a d), le tariffe sono quelle stabilite dal Comune, il cui prospetto è allegato agli atti di gara a farne parte integrante e sostanziale.

Per quanto riguarda il punto f) attenersi a quanto prevede il Regolamento comunale delle sponsorizzazioni, come da allegato.

In nessun caso l'Amministrazione Comunale potrà ridurre le tariffe senza il consenso del Concessionario.

E' invece facoltà del Concessionario stabilire autonomamente i prezzi relativi al punto e).

Art. 7 – Divieto di proroga e quinto d'obbligo

Ai sensi dell'art. 178 comma 5 del D.Lgs n. 36/2023, la durata del contratto di concessione non è prorogabile.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre al concessionario l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il concessionario non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 – Modifiche durante il periodo di durata della concessione

La concessione può essere modificata, senza dare luogo ad una nuova procedura di gara al verificarsi delle ipotesi di cui all'art. 189 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii:

- a) ai sensi del comma 1 lettera a) della sopra citata norma, si prevede che, qualora la Giunta comunale approvi una variazione delle tariffe, si procederà a variare il quadro economico di aggiudicazione, adeguando il corrispettivo economico corrisposto dal Comune all'entità della variazione, in aumento o in diminuzione, degli incassi corrispondenti alla variazione tariffaria;
- b) per lavori o servizi supplementari da parte del concessionario originario che si sono resi necessari e non erano inclusi nella concessione iniziale, quando un cambiamento di concessionario: 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici, 2) comporti per l'ente concedente notevoli inconvenienti o una sostanziale duplicazione dei costi;
- c) negli ulteriori casi in cui siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - la necessità di modifica è determinata da circostanze che un ente concedente diligente non avrebbe potuto prevedere;
 - la modifica non altera la natura generale della concessione;
 - l'eventuale aumento di valore non deve eccedere il 50% del valore della concessione iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si

applica al valore di ciascuna modifica.

Art. 9 – Revisione della concessione

Ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso si verificano eventi sopravvenuti straordinari e imprevedibili, ivi compreso il mutamento della normativa o della regolazione di riferimento, purché non imputabili al concessionario, che incidano in modo significativo sull'equilibrio economico-finanziario della concessione, il concessionario può chiedere la revisione del contratto nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio e di traslazione del rischio pattuiti al momento della conclusione del contratto.

L'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario dovuto a eventi diversi da quelli di cui al primo periodo e rientranti nei rischi allocati alla parte privata sono a carico del Concessionario.

Nel caso in cui si debba procedere alla revisione della concessione, alle parti non è consentito concordare modifiche che ne alterino la natura, o modifiche sostanziali che, se fossero state contenute nella procedura iniziale di aggiudicazione, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata.

In caso di mancato accordo sul riequilibrio del piano economico-finanziario le parti possono recedere dal contratto. In tal caso, al concessionario sono rimborsati gli importi di cui all'articolo 190, comma 4, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri derivanti dallo scioglimento anticipato dei contratti di copertura del rischio di fluttuazione del tasso di interesse.

Art. 10 – Personale

Fatte salve le forme di partecipazione consentite dalla legge, il Concessionario provvederà allo svolgimento dei servizi con proprio personale, il quale dovrà possedere le qualifiche adeguate a garantire la corretta esecuzione delle prestazioni, nel rispetto del presente capitolato, della lettera di invito, del disciplinare e di tutte le vigenti normative di settore. Dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti tutte le leggi, regolamenti, disposizioni dei contratti normativi, salariali, previdenziali ed assicurativi disciplinanti i rapporti di lavoro della categoria e presentare a richiesta apposite dichiarazioni attestanti regolarità dei versamenti dei contributi INPS e INAIL.

E' obbligo del Concessionario formare il personale e curarne il costante aggiornamento in relazione agli obblighi inerenti la specifica prestazione nonché la tutela della sicurezza.

Il personale è tenuto a mantenere un contegno riguardoso e corretto, considerato soprattutto che il servizio si svolge nei confronti del pubblico.

A tutto il personale impiegato è richiesto un comportamento consono agli ambienti in cui operano, improntato a correttezza e disponibilità nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Il CCNL considerato dalla stazione appaltante nella costruzione del proprio PEF è il CCNL dei Multiservizi. Per il dettaglio delle unità di personale stimate, si rimanda al PEF indicato al precedente art. 4.

Art. 11– Servizio di gestione Mostra Chianti edizione 2024 e 2025

Al Concessionario sono richieste le seguenti attività:

a) GESTIONE VINO E AZIENDE VINICOLE

Le edizioni della Mostra del Chianti 2024 e 2025 vedranno la presenza in Piazza del Popolo di aree dedicate al vino: una per un minimo di 16 postazioni fino ad un massimo di 20 spazi adeguati per ogni Azienda Vinicola che parteciperà direttamente alla Mostra del Chianti; nell'altra area massimo n. 10 spazi adeguati per le Aziende Vitivinicole che non parteciperanno direttamente alla Mostra del Chianti.

Nei due spazi dei produttori sarà consentita la vendita e la degustazione dei vini.

Le Aziende che intendono partecipare con presenza diretta nelle postazioni a loro dedicate poste in Piazza del Popolo dovranno, pena l'esclusione, garantire la loro presenza nella suddetta postazione almeno sei giorni dei nove previsti per la Mostra del Chianti.

Tutte le Aziende che partecipano alla Mostra del Chianti (sia con presenza diretta che indiretta) dovranno presentare almeno:

- nr. 1 etichetta, di tipologia Chianti Montespertoli, Chianti DOCG o Chianti Colli Fiorentini, che parteciperà alla Mostra con il 'Vino della Festa' il cui costo di vendita sarà a discrezione dell'Azienda;
- nr. 1 etichetta che andrà a far parte de "Le Eccellenze di Montespertoli" il cui costo di vendita sarà a discrezione dell'Azienda. Le etichette che rappresenteranno "Le Eccellenze di Montespertoli" verranno comunicate con modalità digitale (es. QR Code);
- nr. 1 etichetta a scelta dell'Azienda sia nella tipologia che nel costo di vendita.

Le Aziende Vinicole che partecipano direttamente alla Mostra possono presentare un numero illimitato di etichette.

Le Aziende che NON partecipano direttamente possono presentare massimo le tre etichette sopra indicate.

Le Aziende Vinicole che partecipano direttamente alla Mostra del Chianti dovranno curare ed esporre visibilmente il proprio listino dei prezzi di vendita e delle relative degustazioni presso le proprie postazioni in Piazza del Popolo. Per le Aziende che NON partecipano direttamente alla Mostra del Chianti sarà cura del Concessionario curare ed esporre visibilmente il listino dei prezzi di vendita e delle relative degustazioni presso l'area collettiva in Piazza del Popolo.

Per i punti cassa la Stazione Appaltante metterà a disposizione nr. 1 casetta di legno di dimensione 2x3 mt. da posizionare in Piazza Machiavelli.

La Stazione Concedente metterà a disposizione del Concessionario anche l'ex-edicola posta in Piazza del Popolo per tutta la durata della manifestazione.

Il Concessionario dovrà predisporre adeguati punti cassa all'interno dell'area comune per le aziende vinicole in Piazza del Popolo. Dovranno essere tutti funzionanti, compreso quello posto in p.zza Machiavelli, il primo week-end (sabato e domenica) ed il secondo week-end (da venerdì a domenica). Gli altri giorni a discrezione del Concessionario sulla base del programma proposto da coordinarsi con la Stazione Concedente.

Per le Aziende Vinicole che NON partecipano direttamente, le bottiglie verranno prese in conto vendita dal concessionario che le prenderà in carico al prezzo di vendita stabilito dall'Azienda.

L'Amministrazione comunale metterà a disposizione dell'organizzazione uno spazio in prossimità di Piazza del Popolo (sotto l'Anagrafe) per il deposito dei vini che saranno forniti dalle Aziende Vinicole. La gestione del magazzino dei vini, posto nel locale sotto l'ufficio anagrafe, sarà a cura del Concessionario per tutte le Aziende Vinicole partecipanti. Le Aziende Vinicole dovranno concordare con il concessionario modalità e tempi di consegna e gestione delle bottiglie durante la manifestazione.

Il vino portato dalle Aziende Vinicole per partecipare alla Mostra del Chianti e non utilizzato dovrà essere ripreso da ciascuna azienda entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione della manifestazione stessa, in caso contrario le bottiglie diventeranno di proprietà dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario inoltre dovrà acquistare almeno n. 3500 bicchieri serigrafati con le seguenti diciture: per il 2024 "66° Mostra del Chianti" e "Mostra del Chianti" e n. 3500 tracolle di stoffa di colore bordeaux; per il 2025 "67° Mostra del Chianti" e "Mostra del Chianti" e n. 3500 tracolle di stoffa di colore bordeaux.

Il Concessionario dovrà provvedere alla vendita dei bicchieri, muniti di tracolla, tutte le sere di apertura della Mostra per complessivi 9 giorni.

La vendita dovrà essere svolta presso lo spazio Convivium in piazza del Popolo e presso il punto degustazione in piazza Machiavelli.

Dovrà potenziare la comunicazione relativa alle Aziende Vinicole partecipanti e alla promozione delle degustazioni dei vini e affini presenti alle edizioni della Mostra del Chianti.

b) PREDISPOSIZIONE PROGRAMMA

Il Concessionario dovrà predisporre il programma e realizzare i vari interventi culturali, promozionali, folkloristici, sportivi, espositivi, convegnistici e quanto altro, gratuitamente, che andranno a costituire il programma di base dell'edizione 2024 e 2025 della Mostra del Chianti.

Inoltre il Concessionario potrà prevedere l'organizzazione di degustazioni a pagamento, oltre a quelle richieste nel presente paragrafo.

Eventi a carico del Concessionario:

A) Inaugurazione della Mostra del Chianti in collaborazione con la Nuova Filarmonica

Amedeo Bassi che si occuperà dell'intrattenimento musicale, indicativamente intorno alle ore 18.00 del sabato (primo giorno della manifestazione);

B) Organizzazione e gestione a costo zero per il Concessionario delle seguenti iniziative: raduno di Auto, Trattori e Moto d'Epoca. I contatti saranno forniti dall'Ufficio.

C) Realizzazione e coordinamento di nr.1 evento musicale a cura della Nuova Filarmonica Amedeo Bassi di Montespertoli da svolgersi per il 2 giugno. I contatti saranno forniti dall'Ufficio.

D) Gestione e organizzazione, l'ultimo sabato della manifestazione, dell'asta di beneficenza in collaborazione con l'Ospedale Meyer. I contatti saranno forniti dall'Ufficio.

Tutte le Aziende Vinicole che partecipano alla Mostra del Chianti (sia con presenza diretta che indiretta) sono invitate a partecipare all'iniziativa "Etichette d'artista", un'asta di beneficenza a favore dell'Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, che si svolgerà l'ultimo sabato della manifestazione.

Questo evento, di particolare rilievo ed importanza, permette di abbinare le aziende partecipanti, agli artisti locali e presenti sul nostro territorio, che realizzano le etichette per le bottiglie, generalmente una magnum. Il Concessionario si impegna a promuovere e organizzare, insieme agli ideatori, questo evento;

E) Organizzazione di almeno nr.1 evento (animazione e/o spettacolo) per il pubblico da realizzarsi nella Piazza del Popolo, per tutti i giorni della manifestazione;

F) Realizzazione nell'area in Piazza Machiavelli, di nr.1 evento al giorno legato alla promozione e valorizzazione vitivinicola e culturale del territorio il primo week-end (sabato e domenica) ed il secondo week-end (da venerdì a domenica);

G) realizzazione, il primo week-end (sabato e domenica) ed il secondo week-end (da venerdì a domenica) in orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 24.00 di ogni giorno, di spettacoli e/o intrattenimenti musicali da svolgersi in Piazza del Popolo;

H) organizzazione, nell'arco della manifestazione, di almeno nr. 4 eventi e/spettacoli rivolti ai bambini;

I) organizzazione, nell'arco della manifestazione, in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 22.00 di ogni giorno, nell'area dedicata in Piazza del Popolo degustazioni delle eccellenze delle Aziende partecipanti alla manifestazione o a titolo esemplificativo degustazioni su varie tipologie di vini o che si differenzino per tipologia produttiva e zona di produzione.

L) organizzazione, nell'arco della manifestazione, in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 22.00 un giorno, nell'area dedicata in Piazza del Popolo un incontro, con degustazione dello champagne coinvolgendo l'Associazione del gemellaggio di Epernay;

M) realizzazione, il venerdì della manifestazione che sarà dedicato all'evento 'La Notte del Chianti', di intrattenimenti e/o spettacoli dalle ore 20.00 alle ore 2.00 di notte.

N) organizzazione e gestione completa, il pomeriggio dell'ultima domenica della manifestazione e di concerto con l'Associazione Gruppo 900, della sfilata storica

rievocativa a cura del Gruppo sopra citato.

O) organizzazione di almeno nr. 3 serate di giochi storici a cura del Comitato delle contrade di Montespertoli;

P) in chiusura della manifestazione (prevista l'ultima domenica intorno alle ore 23.30) organizzazione e coordinamento di uno spettacolo in Piazza del Popolo che valorizzi e racconti il vino utilizzando musiche, proiezioni e giochi di luce;

Q) Coordinamento, gestione e cura, per l'intera durata della manifestazione, di tutti gli interventi compresa la gestione completa dei rapporti con gli artisti e la gestione della logistica;

R) Le spese per i diritti SIAE saranno a carico del Concessionario;

S) Collaborazione costante, per la buona riuscita della manifestazione, con tutti i soggetti coinvolti nella realizzazione della stessa con specifico riferimento ai partners dell'Amministrazione comunale, secondo quanto indicato dalla G.C. tramite la deliberazione n. 7 del 12 gennaio 2023:

- Federazione Strade del vino, dell'olio e dei sapori di Toscana;
- Associazione Nazionale Città del vino;
- Fisar – Sez. Empoli;
- Slow food – Condotta Empolese Valdelsa;
- Consorzio Chianti;
- Consorzio Chianti Colli Fiorentini;
- Associazione Viticoltori di Montespertoli;
- Associazione Assoenologi;
- Associazione Produttori Colline Toscane.

C - PROGETTO DI COMUNICAZIONE

Il progetto dovrà avere l'obiettivo di comunicare la Mostra del Chianti tramite un'immagine innovativa senza perdere l'elemento della tradizione in quanto Montespertoli si colloca al centro un'antica vita rurale, a particolare vocazione vitivinicola, che ha dato vita a prodotti unici e di grande qualità, valorizzando il vino quale protagonista principe della manifestazione, attraverso un programma culturale, gli spettacoli e le bellezze ambientali di questo splendido territorio.

- 1) Realizzazione del programma della manifestazione e stampa della comunicazione con stesura di tutti i testi per la comunicazione cartacea e web in italiano e in inglese:
 - Il programma definitivo dovrà essere fornito al Comune di Montespertoli sia in italiano che inglese sulla base delle informazioni (testi in italiano e foto) fornite dall'Ufficio Cultura.
 - La bozza del programma dovrà essere consegnata all'Ufficio Cultura entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.
 - Nella settimana successiva al ricevimento della bozza, il programma verrà visionato, corretto, condiviso e approvato dalla Stazione Concedente che ne autorizzerà la

stampa.

- Il materiale deve essere consegnato nel Palazzo Comunale (Ufficio Staff del Sindaco) entro e non oltre il 10 maggio di ogni anno.

2) Progettazione e realizzazione materiali grafici:

- locandine A3 (almeno 150 in quadricromia),
- manifesti 70X100 (almeno 300 in quadricromia),
- flyer A5 contenente il programma della manifestazione (almeno 5000 copie),
- totem/banner 70X170 con indicazione del programma (almeno 1 in tela cerata o plastica a colori).

3) Comunicazione:

- Stesura dei comunicati stampa con l'invio alle redazioni quotidiani, radio, tv e web;
- Conferenza stampa almeno 20 giorni prima dell'inaugurazione della manifestazione presso il centro per la Cultura del Vino 'I Lecci a Montespertoli o altra location concordata con la Stazione Appaltante.
- Distribuzione delle stampe e affissioni almeno nei territori di: Firenze, Scandicci, Empoli, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Certaldo, Castelfiorentino, San Casciano, Tavarnelle V.P;
- Aggiornamento dei nr. 3 striscioni promozionali di proprietà della Stazione Appaltante, da collocare su nr. 3 rotonde.
- Gestione e aggiornamento del sito www.mostradelchianti.it per tutta la durata del contratto. Tutti gli obblighi burocratici e tecnici sono a carico del soggetto aggiudicatario. Il soggetto aggiudicatario, espletato il servizio, si impegna inoltre a cedere al comune o ad eventuale nuovo soggetto aggiudicatario, proprietà del dominio, del sito e relativi file e archivi.
- Manutenzione dell'hosting del sito www.mostradelchianti.it per tutta la durata del contratto.
- Aggiornamento dei social: pagina Facebook @MostraDelChianti e Instagram.
- Le credenziali di entrambi i canali (sito e pagina Facebook) verranno fornite dall'Ufficio. Su entrambi l'Appaltatore dovrà lanciare la Mostra del Chianti e dovrà promuovere tutti i contenuti relativi alla manifestazione.

Resta inteso che prima della diffusione, la pubblicità dovrà comunque essere condivisa e accettata nel contenuto e nelle forme dalla Stazione Concedente.

Gli eventuali e relativi oneri saranno a carico del Concedente.

D) ALTRI ADEMPIMENTI

Inoltre la Stazione Concedente metterà a disposizione del Concessionario eventuale materiale in giacenza al magazzino:

- nr. 32 tavoli tondi (dimensioni 80x80 cm);

- nr. 14 tavoli quadrati (diametro 80 cm);
 - nr. 200 sedie in acciaio;
 - una pedana di larghezza 8x9 mt e alta 1 mt utilizzabile per piccoli interventi musicali e di intrattenimento e allestita dalla stazione appaltante;
 - palco di mt. 8x9 che verrà allestito in p.zza Machiavelli da parte della stazione appaltante
 - una casina di legno di dimensione 2x3 mt. Che verrà posizionata dalla stazione appaltante in p.zza Machiavelli come punto cassa.
- Gli orari di apertura degli spazi espositivi e della vendita dei prodotti della Mostra del Chianti saranno i seguenti:

ANNO 2024

- sabato 25 maggio: 18.00–1.00
- domenica 26 maggio: 10.00-24.00
- lunedì 27 maggio: 18.00-24.00
- martedì 28 maggio: 18.00-24.00
- mercoledì 29 maggio: 18.00-24.00
- giovedì 30 maggio: 18.00-24.00
- venerdì 31 maggio: 10.00- 2.00
- sabato 1 giugno: 18.00- 1.00
- domenica 2 giugno: 10.00-1.00

ANNO 2025

- sabato 31 maggio: 18.00–1.00
- domenica 1 giugno: 10.00-24.00
- lunedì 2 giugno: 18.00-24.00
- martedì 3 giugno: 18.00-24.00
- mercoledì 4 giugno: 18.00-24.00
- giovedì 5 giugno: 18.00-24.00
- venerdì 6 giugno: 10.00- 2.00
- sabato 7 giugno: 18.00- 1.00
- domenica 8 giugno: 10.00-1.00

Per tutte le serate della manifestazione, con particolare attenzione ai giorni di venerdì, sabato e domenica dove si prevede maggiore afflusso di presenze, il Concessionario dovrà garantire:

- Pulizia dei tavoli utilizzati per la degustazione dei vini e la consumazione dei cibi.
- Raccolta dei rifiuti lasciati sui tavoli e collocazione negli appositi bidoni. La gestione dei rifiuti (richiesta dei bidoni e smaltimento) è a carico della Stazione Concedente (Ufficio Ambiente).
- Ogni giorno davanti a ogni stand 4x4 mt dovranno essere garantite 25 sedute

(totale nr. 225), mentre davanti a ogni stand 3x3 mt dovranno essere garantite 20 sedute (totale nr. 60). Controllare che durante lo svolgimento delle serate sia mantenuta questa disposizione.

La fornitura, in prossimità delle aree dedicate al vino in Piazza del Popolo, tavoli per le degustazioni e sedute che dovranno essere risistemate con il loro impilaggio in modo che siano pronte per l'apertura degli stand prevista per il giorno successivo.

Dovrà essere garantita anche la vigilanza notturna per tutto il periodo della manifestazione.

Art. 12 – Oneri e obblighi del Concessionario

Il Concessionario dovrà:

a) osservare scrupolosamente la normativa vigente in tema di pubblici esercizi ed in particolare il D.L. n. 158/2012 convertito in Legge 189/2012 con particolare riguardo a quanto disposto dall'art. 7, comma 3bis (divieto di vendita di bevande alcoliche a minori);

b) svolgere, a propria cura e spese, direttamente o tramite soggetti di comprovata affidabilità ed esperienza nel settore, tutte le prestazioni necessarie e connesse alla realizzazione degli spettacoli tra queste si indicano a mero titolo esplicativo: reperimento e accoglienza artisti, regia, tecnici, scene, luci, impianto audio, compilazione, intestazione e tenuta del borderò Siae, Enpals e quanto altro previsto per legge;

c) osservare scrupolosamente la normativa vigente in tema di inquinamento acustico ed in particolare la Legge n. 447 del 26/10/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la L.R. n. 89/1998;

d) produrre e presentare la documentazione per quanto concerne il rilascio dell'autorizzazione a pubblico spettacolo e autorizzazione acustica;

e) garantire la pulizia dei tavoli e delle sedie alla fine di ogni serata e ogni qualvolta risulti necessario;

f) assumere ogni onere e spesa relativi alla comunicazione, divulgazione e promozione della Mostra ivi comprese eventuali tasse di pubblicità ed affissione.

g) garantire che il personale impiegato sia in possesso delle professionalità adeguate allo svolgimento delle attività e delle necessarie abilitazioni, come indicato nell'art. 10 del presente capitolato speciale;

h) il Concessionario non è tenuto al pagamento della tassa sul suolo pubblico, in base al disposto del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 28/01/2021 e ss.mm.ii.

L'acquisizione di ogni necessario titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività sopra menzionate si intende a cura ed oneri del Concessionario.

Art. 13 – Utili e perdite di gestione

Eventuali utili o perdite resteranno a totale vantaggio o carico del Concessionario.

Art. 14 – Subappalto

Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. 36/2023, il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalla corrispondente disciplina in materia di appalto, di cui all'articolo 119.

Il subappalto deve essere sempre autorizzato dalla stazione concedente.

Qualora l'operatore economico intenda ricorrere al subappalto, deve obbligatoriamente indicarlo nei documenti di gara.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120 c. 2, lettera d) del codice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Pertanto, la concessione in oggetto non può essere subappaltata in misura superiore al 49,99%.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore.

Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

La stazione concedente, non indica lavorazioni che devono essere eseguite direttamente dall'aggiudicatario ai sensi del comma 2 dell'art. 119.

La stazione concedente, non indica altresì limitazioni ai sensi del comma 17 dell'art. 119

Art. 15 – Requisiti per lo svolgimento del servizio

REQUISITI GENERALI:

- i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo. La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti generali devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici. In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

- i concorrenti non devono aver affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;

- i concorrenti non devono avere a proprio carico cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia); nè condizioni di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.lgs. 165/

REQUISITI SPECIALI:

I concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 36/2023 e dell'allegato II.12 al medesimo codice, dei seguenti requisiti speciali:

Requisito di idoneità: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per gestione di attività compatibile con le prestazioni previste dalla concessione e, per le cooperative o consorzi di cooperative, regolare iscrizione nell'albo delle Società cooperative nel settore di attività compatibile con quella della concessione

Requisito di capacità tecnica e professionale: Aver svolto, ne triennio precedente l'invio delle lettere di invito, almeno 1 servizio di organizzazione e gestione di almeno un evento pubblico, per committenti pubblici o privati, avente ad oggetto la promozione di un prodotto tipico di un territorio

Art. 16 – Sponsorizzazioni

Al fine di realizzare economie di gestione, al Concessionario è consentito ricorrere a contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e/o privati interessati a pubblicizzare in tal modo la propria attività. Nessuna forma di sponsorizzazione potrà essere attivata dal Concessionario se non previa proposta presentata in forma scritta al Responsabile del Servizio Servizi alla Persona, che potrà autorizzarla o meno, nel rispetto del vigente Regolamento Comunale in materia di sponsorizzazioni approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2017.

Non saranno autorizzate sponsorizzazioni:

- a) dalle quali possa derivare conflitto di interesse, pregiudizio o danno all'immagine dell'Ente o ai servizi erogati;
- b) ritenute comunque non idonee alla tipologia di utenza e di servizio in oggetto anche per ragioni di opportunità generale;
- c) contenenti propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- d) contenenti a qualsiasi titolo messaggi offensivi o discriminatori incluse, a titolo esemplificativo, espressioni di fanatismo, razzismo, omofobia, xenofobia ecc.

Art. 17 – Sopralluogo

Non è obbligatorio

ART.18 – Garanzie richieste:

Garanzia provvisoria

Non richiesta ai sensi dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023

Cauzione definitiva

Il Concessionario, prima della stipula del contratto, è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva, a norma dell'art. 53 del D.Lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere

costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione concedente.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

Garanzia sulla responsabilità civile

Il Concessionario è responsabile di ogni infortunio e/o danno a persone o cose che possa derivare al Comune o a terzi nell'adempimento del servizio assunto in base al presente capitolato e solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in proposito.

A garanzia di tale rischio, il Concessionario è obbligato, prima della sottoscrizione del contratto, a stipulare, oppure a dimostrare di aver già stipulato, polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, tra i quali deve essere compreso anche il Comune committente e il personale di quest'ultimo, nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione, avente almeno un massimale pari ad € 3.000.000,00.

La copertura assicurativa dovrà avere durata pari almeno al periodo di vigenza contrattuale. Eventuali scoperti o franchigie non avranno efficacia nei confronti del Comune

ART. 19 – Penalità ed inadempienze

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione concedente, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al Concessionario delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale .

L'eventuale applicazione delle penali non esime il concessionario dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale la Ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione concedente, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

ART. 20 – Responsabilità del concessionario

Il Concessionario assume direttamente e completamente il rischio del servizio ed è

direttamente responsabile per ogni danno a persone e a cose che dovesse derivare al proprio personale o a terzi nello svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto, senza alcun diritto di rivalsa nei confronti della stazione concedente.

La Stazione Appaltante non assume altresì alcuna responsabilità per danni o incidenti a persone o cose che si verificano nell'ambito del servizio o ad esso connesse che vedano coinvolti beni oggetti materiali forniti dal Concessionario, né il personale messo a disposizione da quest'ultimo al quale è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità del proprio personale o di terzi per non arrecare danni a beni pubblici e/o privati.

E' fatto obbligo al concessionario di adempiere a tutti gli obblighi relativi al personale in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, contributive, previdenziali ed assistenziali previste dalla normativa di settore, dai CCNL nonché da tutte le norme in materia di lavoro.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento alle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio, restando esplicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento dello scopo; la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.

Per i beni appartenenti all'Amministrazione comunale, gli ammanchi o deterioramenti imputabili al Concessionario saranno addebitati allo stesso a prezzi di acquisto o di ripristino; ciò senza pregiudizio delle altre sanzioni che possano adottarsi in via giudiziaria.

Il Concessionario è responsabile della capacità professionale e del corretto comportamento nell'esecuzione del servizio anche nei riguardi di terzi, di tutti i propri dipendenti e si obbliga ad osservare e far osservare da questi le prescrizioni ricevute dall'amministrazione appaltante concernenti aspetti sia disciplinari, sia comportamentali e ad allontanare quei dipendenti che risultassero non idonei al servizio.

Il Concessionario è, pertanto, tenuto a rispondere nei termini sopra esposti, dell'opera e del comportamento di tutti i propri dipendenti utilizzati per l'esecuzione del servizio ed è comunque direttamente responsabile dei danni di qualsiasi natura provocati da questi, per imperizia o qualsiasi altro motivo, subiti dall'Amministrazione o da terzi durante l'esecuzione del servizio stesso.

ART. 21 – Risoluzione del contratto e recesso

Sono richiamati gli articoli del Codice Civile in materia di risoluzione del contratto. Qualora si verificassero gravi inadempienze contrattuali, la Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto previa regolare diffida ad adempiere entro un congruo termine.

Il contratto è da intendersi risolto di diritto, a seguito di dichiarazione della Stazione Appaltante, inviata alla controparte, a mezzo raccomandata a/r, in caso di:

- a) frode, gravi violazioni di normative vigenti in materia del servizio in concessione inadempienze o reiterate disfunzioni dello stesso;
- b) mancato adempimento degli obblighi relativi al personale, in materia di assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali;
- c) mancato adempimento delle norme in materia di lavoro;
- d) violazione grave delle disposizioni del Codice di comportamento di cui al D.P.R. N.

62/2013.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del Codice Civile, la Stazione Appaltante procederà secondo le seguenti modalità: si provvederà alla contestazione scritta della violazione.

Il Concessionario dovrà innanzitutto porre termine all'inadempimento e produrre giustificazioni scritte nei 10 gg. successivi al ricevimento della contestazione; in caso di perdurante inadempimento, mancata produzione delle giustificazioni o comunque di giustificazioni insoddisfacenti la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto. In tutti i casi di risoluzione previsti dal presente articolo si farà luogo all'integrale incameramento della cauzione definitiva, fatti salvi gli eventuali maggiori danni da quantificare ed eventualmente decurtare dal corrispettivo dovuto.

In caso di risoluzione anticipata la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva, mediante semplice dichiarazione inviata a mezzo raccomandata A/R, ed avrà diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla suddetta cauzione.

Il Comune può risolvere di diritto la concessione nei casi disciplinati dall'Art. 190 del D.Lgs. 36/2023, che qui si richiama interamente.

ART. 22 – Norme applicabili

Per quanto non previsto espressamente dal presente capitolato e dal contratto di concessione che sarà stipulato a seguito dell'aggiudicazione, saranno applicabili le disposizioni normative del D.Lgs 36/2023, degli Artt. 2229 e ss. del codice civile, nonché del DPR 207/10 per le parti in vigore.

ART. 23 – Soluzione delle controversie

Per le controversie inerenti la procedura di gara, il foro competente è il TAR Toscana.

Per le controversie inerenti la fase di esecuzione del contratto, l'autorità giudiziaria competente è il foro di Firenze.

In caso di controversia, il contratto conserva piena validità e le prestazioni sono eseguite da ciascuna delle parti senza interruzioni

ART. 24 – Spese contrattuali

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

Il presente capitolato e l'offerta tecnica di aggiudicazione fanno parte integrante del contratto. Tutte le spese inerenti a conseguenti alla stipula del contratto sono a carico del Concessionario. Il Concessionario assume a suo completo ed esclusivo carico tutte le imposte e le tasse relative alla concessione di cui trattasi, con rinuncia del diritto di rivalsa nei confronti del Comune.

ART. 25 – Valutazione rischi da interferenza

Non ci sono rischi d'interferenza, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.81/2008, pertanto non è previsto il D.U.V.R.I.

Art. 26 - Trattamento dei dati personali

Il Concessionario è tenuto alla massima riservatezza riguardo ai dati di personali, sensibili o giudiziari di cui è in possesso per le ragioni di servizio e si impegna a trattarli nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento Europeo UE 679/2016. I dati di cui sopra non devono essere comunicati a terzi né diffusi, né utilizzati dall'appaltatore stesso per scopi diversi dall'espletamento del servizio.

I divieti di cui sopra valgono anche per i dati che transitano attraverso apparecchiature elettroniche per l'archiviazione, il trasferimento, l'elaborazione degli stessi.

Il legale rappresentante del Concessionario, o altra persona espressamente designata, sarà nominato responsabile del trattamento dei dati.

Si sottolinea che il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla gara e la successiva stipulazione del contratto.

Titolare del trattamento è il Comune di Montespertoli con sede in Montespertoli, Piazza del Popolo n. 1.

Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Cristina Gabbrielli, in qualità di Responsabile del Servizio Servizi alla Persona.

Incaricato del trattamento è il personale addetto ai servizi dell'Ente interessati dalla procedura.

I dati sono conservati presso gli Uffici dell'Ente.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Cristina Gabbrielli
(firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)